



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Piazza Vittorio Emanuele II n.1 - 55033 Castiglione di Garfagnana

Tel: 0583/699115 Fax: 0583/699169

Bando di assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2018

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/98 e s.m.i., che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, della delibera della Giunta Regionale n. 414 DEL 10/05/2016 e suo allegato A nonché della Determinazione del Responsabile del Servizio n. 177 del 16/06/2018

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino al **8 AGOSTO 2018** compreso, i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

1. Requisiti dei beneficiari e condizioni per l'ammissibilità

1.1 Possono presentare domanda i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando:

a) abbiano la residenza anagrafica nel comune di CASTIGLIONE DI GARFAGNANA, nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo: la data dalla quale decorrono le mensilità utili per l'erogazione del contributo sarà quella dell'attribuzione della residenza anagrafica nel suddetto immobile;

b) siano cittadini italiani oppure;

b1) siano cittadini di uno Stato aderente all'Unione Europea oppure;

b2) siano cittadini di altri Stati non aderenti all'Unione Europea a condizione che siano titolari carta di soggiorno o permesso di soggiorno, di validità almeno biennale ed esercitino regolare attività lavorativa (art. 40 D.Lgs 286/1998). Inoltre i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono essere in possesso di certificato storico che attesti la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione, ai sensi dell'art. 11 comma 13 del d.l. 112/2008 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 l. 133/2008;

c) non siano conduttori di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili), come indicato dall'art. 1, comma 2, L. 431/98;

d) non siano titolari, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero ex lettera d) dell'allegato A del D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 che modifica la tabella A della L.R. 96/96¹. I cittadini non appartenenti all'U.E. devono, in sede di presentazione della domanda (**e comunque entro e non oltre il 15 settembre 2018**) produrre copia di certificato o attestazione rilasciato dalla competente autorità dello Stato Estero corredato di traduzione in lingua italiana e legalizzata nelle forme di legge per gli stati, le qualità personali e i fatti di cittadini stranieri e italiani non certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Tali certificazioni devono riguardare ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare. Sono esclusi dal richiedere la certificazione di cui sopra nel proprio paese di origine i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e per "motivi umanitari" .;

e) siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo riferito all'alloggio in cui hanno la residenza, contratto regolarmente registrato;

f) possiedano certificazione, non scaduta al momento della presentazione della domanda, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), di cui al punto 3.1.d allegato A alla Delibera G.R. 228 del 06/03/2018, non superiore ad **€ 28.470,83**;

f1) per essere inseriti nella **fascia A**, ai sensi della normativa vigente, il valore ISE – che risulta dalla documentazione di cui all'art. 7 – deve essere uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2017, ossia **€ 13.192,92** (tabella B allegato 4 Circolare INPS n. 186 del 21/12/2017) mentre l'incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non può essere inferiore al 14%;

¹ I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge ovvero i titolari pro-quota di diritti reali, se in possesso dei requisiti richiesti dal punto 1.1 del bando, possono partecipare al bando di concorso. Nelle suddette ipotesi i comuni procedono all'assegnazione del contributo sulla base della documentata indisponibilità della proprietà. (ex Tabella A L. 96/96 come sostituita dall'Allegato A L. 41/2015 paragrafo 4).

f2) per essere inseriti nella **fascia B**, ai sensi della normativa vigente, il valore ISE che risulta dalla documentazione di cui all'art. 7 deve essere compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2017, ossia € **13.192,92**, e l'importo di € **28.470,83**, mentre l'incidenza del canone sul valore ISE non può essere inferiore al 24%.

Il valore ISEE inoltre non può essere superiore a € **16.500,00** (limite per l'accesso all'E.R.P. determinato con L.R.T. n. 41 del 31/03/2015).

Le soglie indicate relativamente alla fascia "B" per ISE e ISEE sono importi convenzionali tra di loro non collegati.

1.2 Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo.

La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso.

1.3 L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

1.4 L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

1.5 E' causa di decadenza del diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. La data di disponibilità dell'alloggio (da cui decorre la decadenza) è la data in cui il soggetto può effettivamente entrare nell'alloggio e non quella di una assegnazione formale che rinvia l'effettivo possesso al completamento di opere. La data di decadenza deve collocarsi all'interno dell'anno a cui si riferisce il bando del contributo ad integrazione dei canoni di locazione.

2. Reddito e canone di locazione di riferimento

2.1 La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE: in corso di validità secondo le disposizioni della nuova normativa ex D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013;

La certificazione ISE/ISEE può essere compilata gratuitamente presso le sedi INPS e CAF convenzionati;

2.2 Per i soggetti che dichiarino "ISE zero" l'erogazione del contributo sarà possibile soltanto in presenza di riscontro da parte dei Servizi Sociali o comunque da parte di altro ente assistenziale, oppure in presenza di autocertificazione del soggetto che presta sostegno economico (alla dichiarazione dovrà essere obbligatoriamente allegata la certificazione attestante il reddito del soggetto dichiarante. Il reddito dovrà essere congruo rispetto al sostegno prestato). Nella fascia di "ISE zero" sono compresi tutti i soggetti che hanno un ISE pari a zero, ovvero che hanno un ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo.

Tutti i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e Permanere al momento dell'erogazione dei contributi pena la decadenza dal beneficio..

2.3 Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

2.4 In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

3. Calcolo del contributo teorico

3.1 Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;

b) fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo arrotondato di Euro 2.325,00.

3.2 Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

4. Determinazione del contributo erogabile e modalità di pagamento

4.1 I contributi di cui al presente bando sono erogati nei limiti delle risorse annue assegnate all'Ente dalla Regione Toscana per l'anno **2018**, delle risorse eventualmente messe a disposizione dal Comune di CASTIGLIONE DI GARFAGNANA e da quelle risultanti dal meccanismo della premialità, fino ad esaurimento delle stesse secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.

L'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo; in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad €. 200,00 (D.G.R.T. n. 228/2018 all.A p.5.3). A tal proposito il comune di Castiglione di Garfagnana, relativamente a tali limiti di erogazione e ai sensi del successivo punto 5.4, ha fissato in €. 3.000,00 l'importo massimo del canone annuo da utilizzare come base di riferimento per il calcolo del 10% sopra indicato.

4.2 Qualora i contributi erogati dalla Regione /Comune fossero insufficienti a soddisfare tutte le richieste dei soggetti ricadenti in fascia "A", il comune liquiderà tali risorse secondo percentuali calcolate nel rispetto dei disposti dell'allegato A p. 5.3 (D.G.R. n. 228/2018) e dell'ordine di collocazione, fino ad esaurimento delle stesse.

Il medesimo criterio di ripartizione verrà applicato anche per i soggetti ricadenti in fascia B qualora il contributo erogato dalla Regione, sufficiente a liquidare completamente le richieste collocate in fascia "A", sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste dei soggetti collocati in fascia "B".

Nel rispetto dell'allegato A punto 5.3, del D.G.R. n. 228/2018 l'entità del contributo assegnato (stabilito in proporzione alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e nel rispetto dei limiti sopra richiamati) sarà individuato pari al limite minimo liquidabile al fine di poter soddisfare il maggior numero possibile di richieste.

La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto né all'erogazione del contributo teorico riconosciuto ne dell'erogazione di un contributo, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

4.3 Il contributo verrà erogato dopo aver verificato l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, pertanto gli aventi diritto, entro il **31 GENNAIO 2019**, dovranno presentare copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2018.

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su presentazione delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento del canone di locazione dei mesi per i quali hanno diritto all'erogazione del contributo. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

4.4 Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Il minor importo eventualmente erogato rappresenta una economia utilizzabile.

4.5 I contributi integrativi destinati ai conduttori, in caso di morosità, potranno essere erogati direttamente al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima. A questo scopo verrà rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità, garantendo così la permanenza del richiedente nell'appartamento oggetto del contratto.

5. Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

5.1 Ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A, parte integrante della DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA N. 228 DEL 06/03/2018, i soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nella graduatoria comunale in base:

- alle sopra citate fasce A e B;
- alla percentuale di incidenza canone/ISEE.

Si precisa che, in caso di parità, se necessario e determinante ai fini della liquidazione del contributo, si procederà a sorteggio.

6. Dichiarazioni da rilasciare da parte degli interessati

6.1 Le domande di partecipazione al presente bando (esenti da bollo ai sensi della Tabella, Allegato B, al D.P.R. 26/10/1972 n. 642) devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di CASTIGLIONE DI GARFAGNANA. I moduli di domanda verranno distribuiti dal Comune di CASTIGLIONE DI GARFAGNANA, negli orari di apertura al pubblico, presso UFFICIO SEGRETERIA sito in Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, a CASTIGLIONE DI GARFAGNANA.

Il bando e la domanda saranno inoltre scaricabili dal sito del **Comune (www.comune.castiglionedigarfagnana.lu.it)**.

6.2 LA DOMANDA E L'ALLEGATO DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI E DEBITAMENTE COMPILATI IN OGNI SUA PARTE, LA DOMANDA INOLTRE DEVE ESSERE CORREDATA DA TUTTA LA NECESSARIA ED IDONEA DOCUMENTAZIONE, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA.

Nel caso di "ISE zero" è necessario, PENA L'ESCLUSIONE, allegare una certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune; in alternativa il soggetto dovrà compilare, PENA L'ESCLUSIONE, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento, tenendo presente che gli elenchi degli aventi diritto saranno inoltrati alla Guardia di Finanza, come previsto dal punto 9.3 dell'Allegato A della D.G.R. Toscana n. 228 del 06/03/2018.

6.3 La domanda può essere presentata da altro soggetto del nucleo familiare, anche se non direttamente intestatario del contratto: in questo caso dovranno essere indicate anche le generalità complete dell'intestatario del contratto.

6.4 L'Amministrazione Comunale effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al presente bando secondo quanto disposto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui al T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo 196/2003 concernenti il trattamento dei dati personali) e se del caso anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, alla quale saranno inoltrati gli elenchi degli aventi diritto.

6.5 Si ricorda, infine, che a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dalla normativa citata in materia di autocertificazione è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

7. Documentazione

7.1 Per l'istruttoria delle domande e la successiva formazione della graduatoria è necessario compilare correttamente la domanda e l'allegato A.

I documenti da allegare sono i seguenti:

- 1) copia di un documento di identità;
- 2) ricevuta, bonifico bancario o vaglia postale attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018 (se il pagamento viene effettuato in contanti al proprietario occorre per ogni ricevuta una marca da bollo di € 2.00).
- 3) contratto di locazione ai sensi della L. 431/98 regolarmente registrato;
- 4) ricevuta dell'avvenuta registrazione del contratto relativamente all'anno 2018 oppure attestazione di regime di "cedolare secca";
- 5) eventuale precedente contratto di locazione regolarmente registrato, stipulato per un alloggio sito sempre nel comune di Castiglione di Garfagnana, riferito a mesi dell'anno 2018 non coperti dal contratto relativo all'immobile per cui si richiede il contributo (es. in presenza di un contratto decorrente dal 01/04/2018, può essere presentato un altro contratto che copra i mesi che vanno dal 01/01/2018 al 31/03/2018);
- 6) carta di soggiorno o permesso di soggiorno, con validità almeno biennale, o ricevuta relativa alla richiesta di rinnovo dello stesso;
- 7) i cittadini non appartenenti all'U.E. devono, entro il 15 settembre 2018, produrre una certificazione del loro paese di origine, debitamente tradotta secondo la normativa vigente, riguardo all'assenza, da parte dei componenti il nucleo familiare, di diritti

di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo nel loro Paese. Si considerano idonee le certificazioni valide, rilasciate dal 1 Luglio 2017.

I documenti che non è necessario allegare, ma con riferimento ai quali è obbligatorio compilare correttamente l'allegato A, indicando gli elementi indispensabili al loro reperimento sono i seguenti:

- a) certificazione ISE/ISEE in corso di validità, fatte comunque salve le fattispecie di cui alla successiva lettera b);
- b) qualora l'ISE risulti pari a zero, certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale (nel caso in cui il soggetto richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune) o, in alternativa, un'autocertificazione circa la fonte di sostentamento, utilizzando l'allegato A, debitamente compilato;
- c) certificato catastale per coloro che sono in possesso di redditi da fabbricati o terreni agricoli edificabili;
- d) certificato storico (qualora immigrati, ai sensi dell'art. 11 comma 13 L. 133/2008) attestante la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

8. Termini e modalità di presentazione delle domande

8.1 Le domande debbono pertanto PERVENIRE al Comune esclusivamente nelle forme di seguito indicate - A PENA DI ESCLUSIONE, entro e non oltre **LE ORE 12,00 DEL GIORNO 8 AGOSTO 2018.**

8.2 Le domande potranno essere:

- consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di CASTIGLIONE DI GARFAGNANA negli orari di apertura al pubblico;
- spedite con raccomandata A.R. indirizzata a: Comune di CASTIGLIONE DI GARFAGNANA, Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, 55033 CASTIGLIONE DI GARFAGNANA da pervenire entro e non oltre la data di scadenza fissata.

9. Formazione e pubblicazione della graduatoria

9.1 Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la COMPLETEZZA E REGOLARITA', dopodiché provvede al loro inserimento nelle graduatorie della Fascia A) e B) secondo i criteri fissati al punto 5 del presente bando.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per un periodo di 15 giorni e sul sito del Comune di CASTIGLIONE DI GARFAGNANA (www.comune.castiglionedigarfagnana.lu.it).

E' possibile presentare ricorso avverso la graduatoria provvisoria entro 15 giorni dall'inizio della data di pubblicazione della stessa, indirizzando la domanda al Responsabile UFFICIO SEGRETERIA.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Castiglione di Garfagnana NON INOLTRE' comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria: il provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio e disponibile presso l'area amministrativa. Dell'avvenuta pubblicazione di tale provvedimento verrà data notizia tramite il sito internet del Comune di Castiglione di Garfagnana.

Avverso il provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

10. Casi particolari

10.1 In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario stesso nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

10.2 Con successivo atto del Responsabile del Servizio saranno indicati i termini temporali entro i quali gli eredi potranno esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante. In ogni caso essi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente.

10.3 Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

11. Autocertificazione, controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche, i Comuni effettuano i controlli circa l'accertamento delle veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati e del rispetto degli obblighi previsti nel bando.

La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base delle segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori.

Il Comune trasmette agli uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 PR 445/200). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del DPR n. 445/2000;

12. Informativa ai sensi del T.U. sulla privacy

12.1 Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si comunica che i dati forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Castiglione di Garfagnana. I dati personali e le "categorie particolari dei dati personali" richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. I dati personali saranno conservati

per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'UFFICIO SEGRETERIA.

13. Esclusione dal Bando

13.1 Pena l'esclusione dal bando, le domande di partecipazione dovranno essere debitamente sottoscritte e dalle stesse dovranno risultare tutti i dati ed il possesso delle condizioni e dei requisiti richiesti dal bando stesso.

14. Norma finale.

14.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge 431/98, alla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 228 del 06/03/2018.

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA, li 22/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Cristina Rossi